

il MANUALE facile
delle SCHEDE di SICUREZZA



SEZIONE 15:

informazioni sulla
regolamentazione

Quali sono le informazioni che devo fornire nella sezione 15 della SDS?



15.1

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela



15.2

Valutazione della sicurezza chimica

Questa sezione della SDS deve recare le informazioni regolamentari riguardanti la sostanza o la miscela che non sono già state fornite nella scheda di dati di sicurezza.

Inoltre, se il prodotto è costituito da una sostanza, deve chiarire se tale sostanza è stata oggetto, nell'ambito della registrazione REACH, di una valutazione di sicurezza chimica. Questa informazione, nel caso di prodotti costituiti da miscele, deve essere riferita alle sostanze che costituiscono la miscela.

15.1

sottosezione

PRIMO PASSO

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela



Devono essere fornite informazioni riguardanti le pertinenti prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza, salute e ambiente, nonché informazioni sulla situazione normativa della sostanza o della miscela a livello nazionale (incluse le sostanze della miscela), comprese indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario deve intraprendere in base a tali prescrizioni.

Ad esempio, deve essere indicato che la sostanza o la miscela è soggetta ad autorizzazione rilasciata a norma del titolo VII del REACH o a restrizione da Allegato XVII dello stesso regolamento. Inoltre, occorre indicare condizioni o disposizioni di monitoraggio all'utilizzatore a valle della sostanza o della miscela, se un'autorizzazione le impone. A livello europeo è bene anche indicare se è applicabile qualche procedura per l'esportazione o l'importazione di sostanze dall'Europa o verso l'Europa (Regolamento UE 2012/649).

Oltre a queste informazioni, si possono inserire in questa sottosezione (l'elenco non vuole essere esaustivo):



- legislazioni nazionali del pertinente Stato membro che attuano disposizioni come la direttiva sui giovani lavoratori e la direttiva sulle lavoratrici gestanti, in quanto queste possono prescrivere che tali **categorie di lavoratori** non svolgano la propria attività a contatto con determinate sostanze o miscele;



- informazioni derivanti dalla legislazione in materia di **biocidi** e prodotti **fitosanitari**, quali approvazione/autorizzazione stato/numeri, informazioni sull'etichettatura supplementari derivanti dalla legislazione specifica;

- informazioni sugli elementi applicabili della direttiva quadro sulle **acque**;

- informazioni relative alla classificazione del prodotto secondo la **direttiva 2012/18/UE** (direttiva Seveso);



- per pitture e vernici, è possibile includere qui un riferimento, se del caso, alla direttiva 2004/42/CE sulla limitazione delle emissioni di **composti organici volatili**;

- per i **detergenti**, gli ingredienti dichiarati a norma del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti, se non sono già riportati tra gli elementi di etichettatura alla sezione 2.2;

- altre informazioni sulla situazione normativa nazionale della sostanza o della miscela (incluse le sostanze della miscela), nonché indicazioni in merito alle iniziative che il **destinatario** deve intraprendere per ottemperare a tali prescrizioni.

Si consiglia di specificare chiaramente se le normative menzionate si applicano al prodotto.

15.2

sottosezione

SECONDO PASSO

Valutazione della sicurezza chimica



Questa sottosezione della SDS deve indicare se sia stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza o la miscela.

Se il prodotto è una **sostanza** prodotta o importata **da extra UE**, e la sostanza è stata registrata secondo il REACH, **l'obbligo di valutazione della sicurezza chimica riguarda le sostanze prodotte (o importate) in quantità superiore a 10 t/anno, pericolose.**

Vi sono pochissime eccezioni, che riguardano le sostanze pericolose classificate esclusivamente per questi pericoli:

- Gas sotto pressione;
- Sostanza autoreattiva tipo C, D, E, F, o G;
- Sostanza autoriscaldante;
- Liquido o solido comburente Categoria 3;
- Perossido organico tipo G;
- Sostanze corrosive per i metalli;
- Esplosivi desensibilizzati;
- Tossica per effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento;
- Tossicità specifica per organi bersaglio - effetti narcotici (H336).

Nel caso la sostanza sia stata acquistata da un fornitore europeo, è la presenza di una scheda di sicurezza estesa che indica se la sostanza è dotata di valutazione di sicurezza chimica.

Per le miscele non vi è obbligo di valutazione della sicurezza chimica: l'obbligo si applica solo alle sostanze. Tuttavia, va almeno indicato se le sostanze contenute nella miscela sono state valutate.

L'indicazione va riportata almeno per le sostanze che devono essere elencate nella sottosezione 3.2 della scheda di sicurezza. Questa indicazione deve essere coerente con gli scenari di esposizione ricevuti, e va anche verificata controllando la sezione 15 della scheda di sicurezza delle materie prime utilizzate. Si tenga presente che, in presenza di scenari espositivi per le sostanze contenute nella miscela e riportate nella sezione 3, risulta quasi sempre obbligatorio fornire ai destinatari della SDS anche le informazioni sull'uso sicuro del prodotto, intendendo con tale termine eventuali condizioni operative e misure di gestione del rischio da attuare affinché l'uso del prodotto rientri negli scenari valutati a monte e "garantiti" come sicuri.

Le modalità di trasmissione di queste informazioni comprendono:

- l'inserimento delle informazioni nel corpo della SDS (ad esempio nelle sezioni 1, 7, 8, 9, 12, 15 e/o 16);
- l'invio in allegato delle parti pertinenti degli scenari espositivi ricevuti dai fornitori;
- l'invio in allegato di uno o più scenari creati per il prodotto.

Tutte e tre queste modalità rendono la SDS una SDS "estesa".

Anche nel caso che non siano pervenuti scenari espositivi o comunque informazioni in merito alla presenza di valutazioni di sicurezza chimica da parte dei fornitori, l'informazione va comunque comunicata.



In questo caso, si può ad esempio scrivere:
"Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza/miscela dal fornitore."